



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**Allegato A alla Determinazione n. 899 del 11 settembre 2017**

## **Piano Regionale 2017-2019 per le attività di Controllo Ufficiale sulla corretta applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 sui Sottoprodotti di Origine Animale**

### **1. Premessa**

Uno degli obiettivi principali del Regolamento (CE) n. 882/2004 in materia di organizzazione dei controlli ufficiali, è quello di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per la salute pubblica e animale, siano essi rischi diretti o indiretti. L'impostazione generale dello stesso si ritiene applicabile anche al settore dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA).

Al riguardo si precisa che il regolamento comunitario in materia di SOA all'art. 45 prevede in maniera esplicita tale riferimento, stabilendo in particolare che quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del Regolamento (CE) n. 882/2004 si applichi *mutatis mutandis* anche ai controlli ufficiali per verificare la conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009.

Con il presente Piano si vogliono quindi fornire le indicazioni operative riguardanti il controllo ufficiale su operatori, stabilimenti ed impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Con l'applicazione di tale Regolamento e del suo documento applicativo, il Regolamento (UE) n. 142/2011, si è avviata una nuova fase storica riguardante i SOA ed i prodotti derivati.

A tale normativa comunitaria sono seguiti diversi atti di indirizzo nazionale e regionale, a partire dall'Accordo Stato-Regioni sulle "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 7/02/2013) recepito nella Regione Sardegna con Determinazione del Servizio Prevenzione n. 464 del 16 maggio 2013 ed integrata con Determinazione del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 635 del 17 giugno 2016.

Ravvisata la necessità di sviluppare e completare il quadro delle linee di indirizzo fornite con la predetta Determinazione n. 464 e s.m.i. e considerata la necessità di fornire istruzioni operative per una omogenea procedura di classificazione in base al rischio degli impianti riconosciuti, finalizzando tutto ciò all'avvio di una più appropriata programmazione dell'attività di controllo ufficiale sui SOA ed i prodotti derivati, nella prospettiva quindi di strutturare, secondo specifici programmi ed in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 882/2004, tali attività all'interno Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC), il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha già emanato, con Determinazione n. 1649 del 15 dicembre 2016, specifiche istruzioni operative per la "Classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Allegato A alla Determinazione n. 899 del 11 settembre 2017

del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ai fini dell'organizzazione dell'attività di controllo ufficiale sui SOA e prodotti derivati”.

Il vigente PRIC, di cui alla determinazione n. 930 del 31 agosto 2015 ed alla sua revisione adottata con determinazione n. 1460 del 22/12/2015, al Capitolo riguardante le “*Procedure per lo svolgimento delle ispezioni*” dell'Allegato 2 (Metodologia del controllo ufficiale) precisa infatti testualmente che: “*I controlli ufficiali previsti nel presente piano sono limitati alle **attività generanti sottoprodotti** e materiali specifici a rischio durante i cicli di lavorazione*” e non anche, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del richiamato Regolamento (CE) n. 1069/2009, alle successive “*fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell'immissione sul mercato, della distribuzione, dell'impiego e dello smaltimento*” dei SOA e che pertanto, analogamente ai vigenti Piani relativi agli Operatori del Settore degli Alimenti (OSA) e dei Mangimi (OSM), devono essere adottate anche in ambito dei SOA idonee modalità di pianificazione dell'attività di controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011. In tal senso è risultato fondamentale il contributo fornito dall'Intesa Stato Regioni sulle “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 854/2004” (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016), recentemente recepita in Regione Sardegna con Delib.G.R. n. 23/21 del 09 maggio 2017, con riferimento specifico alle indicazioni presenti del sub-allegato 5: “Frequenza minima dei controlli presso le attività degli stabilimenti riconosciuti / registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009” che con la presente Determinazione si intendono adottate a tutti gli effetti.

L'attività di controllo ufficiale sulla corretta gestione dei SOA ha infatti assunto, soprattutto negli ultimi anni, una notevole rilevanza, non disgiunta dalle altre attività di controllo previste dal PRIC, e si rende quindi necessario corredare la puntuale classificazione in base al rischio degli impianti presenti sul territorio regionale alla frequenza ed alle modalità del relativo controllo ufficiale (in particolare come attività di ispezione e di audit).

## 2. Controlli da effettuare nelle fasi di produzione dei SOA

Queste verifiche completano i normali controlli in materia di requisiti igienico sanitari, strutturali, gestionali e di autocontrollo, svolti negli impianti all'ingrosso di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale (macelli, sezionamenti, laboratori di prodotti a base di carne, preparazioni, caseifici, depositi frigoriferi, ecc...), nonché negli esercizi al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche. La frequenza minima dei controlli è pertanto riconducibile alle frequenze già stabilite nel PRIC per gli OSA.

In particolare il controllo ufficiale sulla corretta gestione dei SOA nei luoghi di loro produzione deve riguardare almeno:

- la verifica dell'esistenza, nel piano di autocontrollo, di una specifica procedura per la gestione dei SOA;
- la corretta identificazione dei contenitori e le modalità di raccolta e conservazione dei SOA in attesa del loro smaltimento;
- il controllo dei documenti commerciali e del registro delle partite spedite, di cui all'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, qualora previsto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Allegato A alla Determinazione n. 899 del 11 settembre 2017

### 3. Controlli in fase di trasporto, deposito, trasformazione, utilizzo o smaltimento dei SOA e dei prodotti derivati.

Il presente Piano si pone i seguenti obiettivi (rilevabili annualmente attraverso idonei indicatori):

- di **AUMENTO DELL'EFFICIENZA**: al fine di armonizzare l'attività di controllo ufficiale è necessario modulare tale attività in funzione dei rischi potenziali per la salute pubblica ed animale, collegati alle singole tipologie di impianti riconosciuti e registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- di **AUMENTO DELL'EFFICACIA**: estensione dei controlli ufficiali alle attività soggette al regime di registrazione (compatibilmente con le risorse umane disponibili). Mantenimento ed aumento della tracciabilità delle fasi successive di commercializzazione; riduzione delle non conformità e delle criticità riscontrate con maggior frequenza durante il controllo ufficiale in tutte le tipologie di impianti. Maggiore capacità di individuare preventivamente e di rimuovere le non conformità da parte dell'impresa.

### 4. Unità soggette a controllo (situazione aggiornata al 31 agosto 2017)

Reg. (CE) 1069/2009	Tipologie per impianto riconosciuto	n° attività
Art. 24 (1-a)	di <b>trasformazione</b> (trattamento mediante sterilizzazione a pressione)	<b>4</b>
Art. 24 (1-b)	di <b>incenerimento</b> (smaltimento come rifiuti)	<b>7</b>
Art. 24 (1-c)	per <b>coincenerimento</b> (smaltimento o recupero)	<b>1</b>
Art. 24 (1-d)	<b>uso di SOA come combustibile</b>	<b>2</b>
Art. 24 (1-e)	per la <b>produzione di petfood</b> (*)	<b>4</b>
Art. 24 (1-f)	per la <b>produzione di fertilizzanti</b> (di tipo organico e/o ammendanti)	<b>1</b>
Art. 24 (1-g)	di <b>compostaggio</b> e/o <b>trasformazione in biogas</b>	<b>6</b>
Art. 24 (1-h)	di <b>manipolazione</b> (selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di MSR)	<b>21</b>
Art. 24 (1-i)	di <b>magazzinaggio di sottoprodotti</b>	<b>1</b>
Art. 24 (1-j)	di <b>magazzinaggio di prodotti derivati</b> (impianti tecnici per lavorazione pelli e/o relativo transito)	<b>5</b>
<b>TOTALE DELLE ATTIVITÀ IN IMPIANTI RICONOSCIUTI</b>		<b>52</b>

(\*) impianti di fabbricazione di alimenti per animali da compagnia che introducono e trasformano sottoprodotti freschi.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Allegato A alla Determinazione n. 899 del 11 settembre 2017

Reg. (CE) 1069/2009	Tipologie di attività registrate	n° attività
Art. 17 (1)	per ricerca o altri fini specifici	1
Art. 18 (1-a)	alimentazione di animali da giardino zoologico	-
Art. 18 (1-b)	alimentazione di animali da circo	-
Art. 18 (1-c)	alimentazione di rettili ed uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo	-
Art. 18 (1-d)	alimentazione di animali da pelliccia	-
Art. 18 (1-e)	alimentazione di animali selvatici	-
Art. 18 (1-f)	alimentazione di cani provenienti da canili o da mute riconosciuti	1
Art. 18 (1-g)	alimentazione di cani e gatti in asili	-
Art. 18 (1-h)	alimentazione di larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca	-
Art. 18 (2-a)	alimentazione in deroga di animali da giardino zoologico	-
Art. 18 (2-b)	alimentazione in deroga di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale	12
Art. 23	altri impianti registrati per attività svolte in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati	48
TOTALE DELLE ATTIVITÀ REGISTRATE		62

Nelle seguenti tabelle sono riportate le frequenze annuali dei controlli in relazione alle categorie di rischio dei singoli stabilimenti, preventivamente calcolate con le modalità richiamate nei precedenti paragrafi ed in conformità alle frequenze minime previste dalla citata Intesa Stato-Regioni sulle "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016), recepita in Regione Sardegna con Delib.G.R. n. 23/21 del 09 maggio 2017.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**Tabelle sulle frequenze minime dei controlli presso le attività degli stabilimenti riconosciuti / registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009**

Regolamento (CE) n. 1069/2009	Tipologia impianto	FREQUENZE DEI CONTROLLI					
		ISPEZIONI			AUDIT		
		Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso
Art. 24 (a)	Trasformazione	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Biennale		
Art. 24 (b)	Inceneritore	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (c)	Coincenerimento	Mensile	Bimestrale	Quadrimestrale	Biennale		
Art. 24 (d)	Uso come combustibile	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (e)	Produzione <i>petfood</i> <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Bimestrale	Trimestrale	Semestrale	Biennale		
Art. 24 (f)	Produzione fertilizzanti	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (g)	Compostaggio/biogas	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (h)	Magazzinaggio con manipolazione (dopo raccolta)	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (i)	Magazzinaggio sottoprodotti	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (j)	Magazzinaggio di prodotti derivati	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Allegato A alla Determinazione n. 899 del 11 settembre 2017

Regolamento (CE) n. 1069/2009	Tipologia impianto	FREQUENZE DEI CONTROLLI					
		ISPEZIONI			AUDIT		
		Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso
Artt. 17(1), 18(1) a, 18(1) b, 18(1) c, 18(1) d, 18(1) e, 18(1) f, 18(1) g, 18(1) h, 18(2) a, 18(2) b	Utilizzatori di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per scopi specifici, che sono registrati ai sensi dell'art. 23 del reg. (CE) 1069/2009	Annuale					
Art. 23	Stabilimenti e impianti che manipolano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi	Annuale					
Art. 23	Altri operatori registrati	Annuale					

(1) impianti di *petfood* che introducono e trasformano sottoprodotti freschi;

(2) in merito agli impianti di *petfood* che introducono prodotti già trasformati da altri stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 1069/2009, l'attività di controllo ufficiale ricade nella programmazione relativa ai mangimifici.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Allegato A alla Determinazione n. 899 del 11 settembre 2017

Le frequenze sopra riportate rappresentano un'indicazione di minima, suscettibile di variazioni nell'ambito della programmazione locale dell'attività di controllo da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti, in funzione delle dimensioni dell'impianto o dell'attività, della valutazione e dell'analisi dei rischi, nonché delle garanzie offerte dall'impresa in base ai contenuti ed all'applicazione del piano di autocontrollo aziendale.

Al fine di consentire di verbalizzare/evidenziare i principali risultati del controllo posto in essere (ispezione e audit) si dovrà utilizzare la scheda "Verbale Controllo Ufficiale" (Allegato B), che dovrà essere controfirmata dal personale dell'impresa presente al controllo ufficiale al termine di ogni intervento di controllo. Nei casi di **rilevamento di non conformità**, dovrà inoltre essere compilata l'apposita scheda (Allegato C), riportante modalità e tempi di risoluzione.

Per quanto attiene le **attività di ispezione**, qualora le stesse abbiano una frequenza superiore a quadrimestrale, non è obbligatorio che ad ogni accesso vengano effettuate tutte le verifiche indicate nel verbale. Tuttavia si ritiene necessario svolgere sistematicamente le seguenti verifiche: sulla corretta gestione materiali in ingresso, sulla corretta gestione prodotti finiti o dei materiali/prodotti depositati, sul rispetto dei parametri di processo e del registro delle partite di sottoprodotti.

In merito alle modalità di **effettuazione degli audit** (preferibilmente tramite uno specifico "gruppo di audit - SOA"), si rimanda alle indicazioni presenti in altri documenti di riferimento, come la Parte 6 (Controllo ufficiale) dell'Accordo Stato-Regioni sulle "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale" da parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria (Rep. Atti n. 46/CSR del 07/02/2013), recepito in Regione Sardegna con Delib.G.R. n. 19/31 del 14 maggio 2013, ed in via analogica il Capitolo 9 (Audit su OSA/OSM) della richiamata Intesa Stato-Regioni sulle "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016), recepita in Regione Sardegna con Delib.G.R. n. 23/21 del 09 maggio 2017.

Per gli aspetti meramente operativi, si rimanda ovviamente alle singole programmazioni aziendali ed intra-dipartimentali zonali, per la scelta della modalità operativa più opportuna e compatibile con le esigenze del Servizio e le sue risorse.

## 5. Indicatori

La tipologia di indicatori prefissati dal Piano sono di diversa natura e precisamente:

- di **EFFICACIA** (evidenza di raggiungimento dell'obiettivo previsto), rappresentati dall'effettivo rispetto delle frequenze minime di controllo previste, dalla rapida e duratura correzione delle non conformità e dalla prevenzione di ulteriori casi;
- di **ATTIVITÀ** (individuazione dei livelli minimi di attività e delle eventuali flessibilità locali), che può essere rappresentato dal numero di attività svolte (e motivazione degli scostamenti) sul numero di attività programmate nel Piano per ciascun/a attività/impianto registrato/riconosciuto inserito nel Piano;
- di **EFFICIENZA** (evidenza di riduzione di spesa), che può essere rappresentato con qualsiasi indicatore che dia evidenza dell'ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse umane.